

559

Esecuzione immediata



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31

del 26/06/18

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI

L'anno Duemiladiciotto questo giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 20,10 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge

Presiede l' adunanza il nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

		Presente	Assente
1) SPERA LEONARDO	Sindaco	P	/
2) CICCHIRILLO ANTONINO	Vicesindaco	P	
3) CUCCIA GIUSEPPA	"Assessore	P	/
4) LALA CAROLINA	"	P	/
	TOTALE	4	///

Fra gli assenti sono giustificati i signori: //

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Battaglia Francesco

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere favorevole

Firmati all'originale:

IL SINDACO

F.to Spera Leonardo.

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Cuccia Giuseppa

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Battaglia Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 27 GIU. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/91, n. 44 – sarà / è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 28 GIU. 2018

L'ADDETTO

113 LUG. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Battaglia Francesco)

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Battaglia Francesco)

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ 10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 della L.R. n. 44/91

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to _____



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA PROVVISORIA N. DEL PROGRESSIVO N.
DELIBERA DEFINITIVA N. 31 DEL 26.06.18 ORE 20,10

PRESENTI

SPERA LEONARDO
CICCHIRILLO ANTONINO
CUCCIA GIUSEPPA
LALA CAROLINA

PRES.
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>

PROPOSTA

OGGETTO:

Determinazione indennità di funzione Amministratori comunali

FORMULAZIONE:

[Empty box for formulation]

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione Amministratori comunali.

Il Responsabile dell'Area Affari Istituzionali sottopone all'approvazione della giunta la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: "*Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circostrizionali. Disposizioni varie*", che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: "*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica (...)*";

Dato atto che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci, rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori ed i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

Considerato quindi che per il Sindaco, il vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6, del D.M. n. 119/2000;

VISTO l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "*I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circostrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22*";

Rilevato che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che "*(...) L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)*";

Precisato che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati

temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni - C.d.S. sez. VI 15.3.2007 n. 253);

- Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Privi di occupazione;

DATO ATTO che per quanto attiene agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita:

"1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare, al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale (omissis)"

Dato atto che, limitatamente al pagamento della quota forfettaria annuale prevista dal comma 2 del citato art. 22 per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, il parere della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 191/2014/PAR chiarisce che "l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali sussiste solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che si astengono del tutto dall'espletamento dell'attività lavorativa";

Considerato che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 – da ritenere applicabile agli enti della Regione Siciliana in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica – stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Dato atto che le sezioni riunite della Corte dei conti, con deliberazione 1/2012, richiamano l'attenzione sulla circostanza che il citato taglio del 10% è norma "strutturale" ancora operante;

Visto il D.M. n. 119/2000 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265” che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;

Visti, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visti in proposito il parere del Ministero dell'Interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento”;

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita: “1. *A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;*”

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “*L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi*”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000, che fra l'altro in ordine all'argomento recita: “*L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno*”;

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto: “2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;

Visto l'art. 2, comma 1 del DM 119/2000 secondo cui:

- al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;

Preso atto che in base all'art. 2 della L.R. n. 11/2015 "al presidente del Consiglio comunale è attribuita una indennità pari a quella dell'Assessore dei Comuni della stessa classe demografica";

Tenuto conto che:

- questo ente ha una popolazione residente di 1.744 abitanti al 31/12/2016;
- non ricorrono le condizioni per cui possa applicarsi la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000;
- ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3% prevista dall'articolo 2, comma 1 lettera b) del citato Decreto, in quanto il rapporto tra entrate proprie (€ 2.194.664,77) e entrate totali dell'ente (€ 7.671.923,92), calcolato dai dati risultanti dal rendiconto 2016, è pari a 0,28% ed è, pertanto, maggiore alla media per la Sicilia pari a 0,22;
- ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del citato Decreto, in quanto la media pro capite del totale spese correnti, calcolata dai dati risultanti dal rendiconto 2016, è pari a € 1.121,42 (totale spese correnti Comune di Contessa Entellina: € 1.955.769,52 diviso 1.744 abitanti), valore superiore alla media per la Sicilia pari a € 595,05;

Considerato che pertanto agli amministratori di questo Comune compete una indennità come nel quadro "a" del prospetto allegato determinata;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.E.L.;

SI PROPONE ALLA G.M. di

- 1. Prendere Atto** del prospetto predisposto dagli Uffici Comunali concernente la determinazione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e quantificazione delle relative competenze a decorrere dalla data di insediamento nella carica, prospetto che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Determinare** le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori come nel quadro "a" individuate con la decorrenza di cui al quadro "b" del prospetto allegato;
- 3. Dare Atto** che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle eventuali rinunce, dei componenti della Giunta Comunale;
- 4. Dare Atto** che la spesa complessiva presunta di € 8252,34 per l'esercizio 2018 trova copertura nel Cap. 10010/1 (Cod. 1.03.02.01 -M/P 01/01; 001) del bilancio dell'esercizio in corso voce "Indennità al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed al Presidente" e che alla spesa farà fronte il Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, titolare del relativo P.E.G..

Per il presente atto si propone l'immediata esecuzione.

Il Responsabile dell'Area
Affari Istituzionali
(Dott. Giuseppe TARDE)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione e fattene proprie le considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta

DELIBERA

di **approvare** la proposta di deliberazione precedentemente riportata che qui si intende integralmente riportata.

Indi,

Riscontrati gli estremi di necessità ed urgenza;

con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta

DICHIARA

il presenta atto di **immediata esecuzione** ai sensi dell'art. 12 c. 2 L.R. n. 44/91.

Elezioni Amministrative del 10/06/2018

Indennità di funzione Amministratori

a Determinazione entità									
	Carica	Fascia popolazione	Misura indennità	Indennità mensile	Increment. 3,00%	Increment. 2,00%	Totale	Indenn. con riduz. 10%	Event. riduz. 50%
1	Sindaco	sino a 3.000 ab.		€ 1.446,00	€ 43,38	€ 28,92	€ 1.518,30	€ 1.366,47	€ 683,24
2	V. Sindaco	sino a 5.000 ab.	20% Sindaco					€ 273,29	€ 136,65
3	Assessore	sino a 5.000 ab.	15% Sindaco					€ 204,97	€ 102,49
4	Presidente del Consiglio	sino a 5.000 ab.	15% Sindaco					€ 204,97	€ 102,49

b Quantificazione competenze 2018								
	Titolare	Carica	Misura indennità	Decorrenza	Riduzione	Totale mensile	mesi + giorni	Totale competenze
1	Spera Leonardo	Sindaco	€ 1.366,47	11/06/2018	50%	€ 683,24	6 + 20	€ 4.554,90
2	Cicchirillo Antonino	Assessore	€ 273,29	19/06/2018		€ 273,29	6 + 11	€ 1.739,97
3	Cuccia Giuseppa	Assessore	€ 204,97	19/06/2018	50%	€ 102,49	6 + 11	€ 652,49
4	Lala Carolina	Assessore	€ 204,97	19/06/2018		€ 204,97	6 + 11	€ 1.304,98
5		Presid. Consiglio	€ 204,97	26/06/2018		€ 204,97	6 + 5	€ 1.263,98
Totale competenze								€ 8.252,34



Il Responsabile dell'Area
Affari Istituzionali
(Dott. Giuseppe Tundo)



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825 PROVINCIA DI PALERMO
Part.IVA 02820290829

Tel. (091) 8302152
Fax (091) 8355711

Seduta di Giunta Municipale del 26.06.2018

Deliberazione definitiva N° 31 del 26.06.2018

Art. 57 Legge 8/6/1990 n. 142 recepita con L.R. n. 48/91 e successive integrazioni

Oggetto proposta	Determinazione indennità di funzione Amministratori comunali
------------------	---

Parere di Regolarità Tecnica

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.M. relativa all'oggetto sopra riportato;
si esprime **parere favorevole** in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa per _____

li _____.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. G. Tardo)

Parere di Regolarità Contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 53 comma 1 Legge n. 142/90 come recepito in Sicilia con l'art. 1 lett. i L.R. n. 48/91 e s.m.i.

li _____.

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria